




WORKSHOP INTERASSOCIATIVO

***LA DIMENSIONE ETICA DELLA PROFESSIONE NELLA
RADIOPROTEZIONE E NELLA FISICA MEDICA***

**L'Esclusione dei «Giovani EQ» dai
CQ in ambito medico: lo stato
dell'arte**

Ing. Alessandro Sarandrea
19 Giugno 2015



La storia

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230
(GU n.136 del 13-6-1995 - Suppl. Ordinario n. 74)

Entrata in vigore del decreto: 28-6-1995

g) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

Art. 113 Controllo di qualità

1. Il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti deve provvedere affinché' esse siano sottoposte a controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato. Il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica è di competenza del medico specialista.

La storia

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187

Attuazione della direttiva 43/97/EURATOM riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche

d) controllo della qualità: rientra nella garanzia della qualità. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;

m) garanzia della qualità: le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionerà in maniera soddisfacente conformemente agli *standard* stabiliti;

La storia

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187

Articolo 7

5. Le attività dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici.

L'esercizio di tali attività è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998.

6. Il controllo di qualità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), può essere svolto dal tecnico sanitario di radiologia medica.

13. Colui che, al momento della pubblicazione del presente decreto, è in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e iscritto nell'elenco di cui allo stesso articolo può continuare ad esercitare l'attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ed è soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.

Qualche numero

EQ iscritti: circa 2400

Iscritti dopo la pubblicazione del 187/00: circa 700

Di questi 700 circa il 35% è anche EFM e dei restanti molti non esercitano la professione (circa il 50%)

I «giovani EQ» esclusi sono circa 200/300

IL PRIMO RICORSO - 2011

Partecipanti : 20 VS Governo e Min.Lavoro

Motivazioni:

appaiono del tutto ingiustificate e fonte di irragionevole disparità di trattamento tra Esperti Qualificati iscritti ad un medesimo elenco e magari in possesso di abilitazione di grado superiore, esclusivamente in ragione di un elemento meramente temporale, quale la pubblicazione della nuova disciplina.

Né può condividersi quanto affermato dai giudici siciliani circa la volontà del nuovo legislatore di espungere la figura dell'Esperto Qualificato dalle attività di protezione del paziente, con particolare riferimento al controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche.

IL PRIMO RICORSO - 2011

Partecipanti : 20 VS Governo e Min.Lavoro

Motivazioni:

... la normativa di carattere generale che consenta a tutti gli Esperti Qualificati di effettuare i controlli sulle apparecchiature radiogene (art. 79, co. 1 lett. b) D.Lgs 230/1995).

- L'oggetto dei controlli di qualità è infatti il medesimo e non può in alcun modo sostenersi che l'Esperto Qualificato quando effettua controlli per la protezione del paziente perda le capacità che invece possiede al momento di effettuare i medesimi controlli al fine di proteggere i lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti.*
- non può neppure essere sostenuto che l'inciso di cui al 13° co. dell'art. 7, D.Lgs. 187/2000, "può continuare ad esercitare" si riferisca ad una idoneità acquisita sul campo (come quella dei laureati equiparati al fisco Specialista dal precedente comma 5, del medesimo art. 7). Infatti, l'unico requisito richiesto è quello della iscrizione all'elenco, senza che sia necessaria la dimostrazione di un periodo pregresso di esercizio dell'attività di controllo di qualità.*

IL PRIMO RICORSO - 2011

Partecipanti : 20 VS Governo e Min.Lavoro

Motivazioni:

- *A ciò si aggiunga che l'allegato V al D.Lgs 230/1995, così come modificato dal D.Lgs 241/2000, entrato in vigore in data 1 gennaio 2001 e non oggetto di abrogazione da parte del d.lgs 187/2000 sono previsti i programmi di esame per l'abilitazione di Esperto Qualificato.*
- *Ai punti 10.1, 11.1 e 12.1 del programma di esame di abilitazione sono riportati quelli inerenti ai “controlli di qualità per le sorgenti che richiedono rispettivamente il I, II e III grado di abilitazione”.*

IL PRIMO RICORSO - 2011

La sentenza

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **DICHIARA** il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo, in relazione alla domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero del Lavoro al rilascio di certificazione attestante il diritto degli



attori ad effettuare i controlli di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 9 del D.Lgs. 26/5/2000 n. 187;

- **RIGETTA** le altre domande attrici;

L'Appello

Partecipanti : 12

Obiettivo: non far passare in giudicato la sentenza sfavorevole del Tribunale di Roma. Infatti, il passaggio in giudicato della sentenza avrebbe potuto nuocere all'azione che ANPEQ, in sede di recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013, ha in animo di intraprendere a favore degli iscritti in data successiva al 7 luglio 2000,.

L'art. 82 di tale Direttiva amplia le competenze dell'Esperto (ora denominato "esperto in protezione contro le radiazioni") estendendola (lett. g) anche alla garanzia della qualità oggi riservata all'Esperto in Fisica medica e soggetti ad esso equiparati.

L'Appello

MOTIVAZIONI

Discriminazione tra Giovani EQ e EQ «Anziani», TSRM

Normative che pongono condizioni all'accesso al mercato fondate sulla distinzione esclusivamente temporale tra vecchi e nuovi prestatori di servizi sono in contrasto con la Libertà di Stabilimento e libertà di prestazione di servizi (artt. 59, 49 del Trattato sul Funzionamento dell'UE)

La direttiva 97/43 non riporta indicazioni in merito all'inibizione dell'esercizio professionale dei CQ agli EQ.

L'art. 82 della Direttiva prevede espressamente tra le competenze dell'Esperto Qualificato (ora denominato “esperto in protezione contro le radiazioni”) (lett. g) anche la garanzia della qualità.

L'Appello

MOTIVAZIONI

ERRORI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO:

- Difetto di giurisdizione
- Violazione del principio di uguaglianza:

“Deve infatti considerarsi la sostanziale diversità esistente tra gli esperti qualificati iscritti dopo il 7 luglio 2000, gli esperti qualificati iscritti successivamente a tale data e gli esperti in fisica medica laureati in quanto i primi, essendosi iscritti nella vigenza della nuova disciplina, si sono inseriti ad origine nel sistema dalla stessa delineato, a differenza sia degli esperti qualificati più anziani, per i quali si erano già consolidate esperienze, posizioni ed aspettative, che della nuova figura dell'esperto in fisica medica laureato, per il quale il legislatore ha ritenuto di richiedere una diversa preparazione.”

Comparazione tra FM e EQ

Non prende in considerazione quella tra EQ e TSRM

Assimilare EQ Anziani a laureati in fisica medica

ERRORE LOGICO GIURIDICO IN QUANTO IL RICORSO NON RICHIEDEVA DI VALUTARE LE DIFFERENZE TRA EQ E FM GIÀ NORMATE al comma 5 dell'art.7


L'Appello

MOTIVAZIONI

La disparità di trattamento operata dal Legislatore consiste nell'aver discriminato l'accesso allo svolgimento di determinate funzioni ai più giovani iscritti nel medesimo elenco , rispetto a soggetti dotati di identica capacità professionale o addirittura inferiore quali EQ anziani e TSRM

ALTRI GIOVANI EQ ABILITATI ED ESCLUSI

I nuovi EQ abilitati nel frattempo non hanno potuto partecipare al ricorso in appello e si è deciso di dare la possibilità anche a loro di iniziare un percorso mirato ad eliminare la disparità regolata dal sistema normativo



NUOVO RICORSO IN PRIMO GRADO (2014)

RICORSO IN PRIMO GRADO - 2014

Partecipanti : 7 + ANPEQ

Obiettivi: Sulla base dell'esperienza del Primo ricorso si è voluto proseguire con il percorso per tutelare gli interessi dei Giovani abilitati

MOTIVAZIONI: le stesse del ricorso 2011 con particolare definizione all'aspetto tecnico-giuridico dell'interesse soggettivo e non legittimo , consistente nell'esercizio di un'attività professionale , rispetto alla quale non occorre un provvedimento amministrativo , diverso da quello della già ottenuta iscrizione all'elenco!!!

È necessario quindi rimuovere l'ostacolo legislativo, senza necessità di atti amministrativi , che impedisce di svolgere un'attività professionale per la quale si posseggono i requisiti previsti dall'ordinamento e accertati/certificati dalla Pubblica Amministrazione. (tale aspetto viene sottolineato per quello che veniva definito Difetto di Giurisdizione nella sentenza di primo grado)

SITUAZIONE ATTUALE

Ricorso in appello: iscritto al ruolo 5826/2014 presso la Corte d'Appello e la prossima udienza di precisazione delle conclusioni è fissata per il giorno 6 febbraio 2019

Il ricorso in primo grado è in attesa di decreto di fissazione della prima udienza di trattazione

CONCLUSIONI

Il percorso è lungo ma i ricorrenti , sia quelli meno giovani , che gli ultimi abilitati credono fermamente nelle motivazioni proposte nei ricorsi e nel proseguire questa «battaglia»

I numeri non sono altissimi (circa 30) ma questo aspetto non riduce la rilevanza delle richieste dei ricorrenti e dei principi sui quali è stato portato avanti il ricorso

L'ANPEQ ha voluto supportare i suoi giovani soci sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della partecipazione congiunta al fine di rafforzare una posizione in cui si crede fermamente

I tempi dei procedimenti sono molto lunghi e si vanno ad accavallare con il recepimento della nuova direttiva e ci auguriamo che sia il legislatore a risolvere la questione prima dei Giudici.

CONCLUSIONI

Se analizziamo l'aspetto tecnico connesso con l'effettuazione di tale attività professionale nell'ambito delle competenze di ciascun professionista, della sua formazione e aggiornamento professionale, si ritiene che debba essere data la possibilità ai «giovani» che si inseriscono nel mondo del lavoro e della radioprotezione di poter fare quello per cui sono abilitati dal Ministero del Lavoro e per il quale è stato seguito un percorso di studi idoneo.

Nell'ambito del recepimento della nuova direttiva sarà necessario mettere ordine in tale contesto; Probabilmente una soluzione potrebbe essere quella di riconsiderare la distinzione tra impianti semplici e complessi (Radioterapia e MN) così come definito nel D.M. 14/02/1997 nell'ambito della suddivisione di competenze tra le varie figure professionali coinvolte.

Dimensione etica e Responsabilità morale


"a quali condizioni è corretto giudicare o dire che ... è responsabile di ...?" Ci sono convenzionalmente due condizioni necessarie tramite le quali possiamo definire ... responsabile:

che ... sia abile a compiere ...

che ... faccia

queste condizioni sono necessarie. Ma sono anche sufficienti?

Aristotele riteneva che un soggetto è responsabile nel momento in cui il soggetto è anche cosciente dell'azione che compie.



I GIOVANI EQ CHE INTENDONO EFFETTUARE I CONTROLLI DI QUALITÀ, SONO «ABILI», «FANNO», E SONO COSCIENTI DI QUELLO CHE FANNO

E questo dovrebbe essere valido per qualsiasi categoria professionale senza alcun limite di carattere meramente temporale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE